

# SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

ORISTANO

Via Carducci n. 35



PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO

Via Rockefeller 23 - ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello Serra

TECNICO INCARICATO

Ing. Paride Lucotti

COLLABORATORE

Ing. Franco Sardu

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO  
QUINTO PIANO CORPO P  
U.O. PEDIATRIA

TAVOLA:

All. 13

TITOLO:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
[Schema di Contratto](#)

DATA:

NOVEMBRE 2013

DIRETTORE SANITARIO:

Dott. ORLANDO SCINTU

DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Dott.ssa MARIA GIOVANNA PORCU

DIRETTORE GENERALE

Dott. MARIANO MELONI

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**

**A.S.L. N° 5 DI ORISTANO**

Reg. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_

**OGGETTO: “Lavori di Ristrutturazione e adeguamento del 5° Piano Corpo “P” del  
San Martino di Oristano, da destinare all’U.O. di Pediatria”**

**CONTRATTO D’APPALTO**

L’anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, in esecuzione della  
Deliberazione D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ di aggiudicazione dei lavori in oggetto

**TRA**

▪ Il Dr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13.05.1959, nella sua qualità di  
Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL n° 5 di Oristano, con Sede  
Legale in Via Carducci n. 35, P. IVA 00681110953, nel prosieguo indicata  
come “ASL”

**E**

▪ Il Sign. \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ il quale agisce in nome e per  
conto dell’Impresa \_\_\_\_ con sede legale in via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
(\_\_\_\_) C.F. \_\_\_\_, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_ al  
numero \_\_\_\_ durata fino al \_\_\_\_ nel prosieguo indicata come “impresa”

**PREMESSO**

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si è provveduto ad  
approvare il Progetto esecutivo, lo schema di Bando di Gara e le Norme  
Integrative del Bando dei lavori in oggetto;
- Che con medesima la medesima Delibera del Direttore Generale si è  
proceduto a indire, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.

	163/2006 e di cui al successivo articolo 82 comma 2 lettera a, cioè con il	
	criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte	
	anormalmente basse come previsto dall'articolo 122 del citato D.Lgs. 163/2006,	
	la gara per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento del 5°	
	Piano Corpo "P" del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria"	
	- Che come risulta dai verbali di gara del _____ e _____ approvati	
	rispettivamente con determinazione n. _____ del _____ del Direttore del Servizio	
	Manut,. Logist. Servizi Generali e gestione del Patrimonio e deliberazione del	
	Direttore Generale n. ____ del _____ i lavori sopra indicati sono stati aggiudicati	
	all'impresa _____ con sede in _____ P.IVA n. _____	
	iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ per la	
	somma complessiva di € _____ (diconsi euro _____) IVA esclusa,	
	oltre a € 15.300,00, per oneri per la sicurezza, e € 235.234,50, per costo della	
	manodopera, non soggetti a ribasso, pari al ribasso del _____% sul prezzo a	
	base di gara di € 484.765,50 (diconsi euro	
	quattrocentottantaquattromilasettecentosessantacinque/50) IVA esclusa;	
	- Visto il verbale, redatto ai sensi dell'articolo 106 – comma 3 – D.P.R. 5 Ottobre	
	2010 n. 207, e sottoscritto in data odierna dal responsabile unico del	
	procedimento di attuazione dei lavori in oggetto e dal legale	
	rappresentante dell'Impresa Appaltatrice, con il quale si prende atto del	
	permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite	
	<b>SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>I) DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
	<b>Art. 1 – Generalità</b>	
	<b>- 2 -</b>	

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni (nel seguito "Codice dei contratti").

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

1. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

\_\_\_\_\_;

2. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 – Corrispettivo del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ )

di cui:

a. euro \_\_\_\_\_ per lavori a misura;

b. euro 15.300,00 ( diconsi euro quindicimilatrecento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al seguente Art. 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

#### **Art. 3 – Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

#### **Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «\_\_\_\_\_», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il/i \_\_\_\_\_ signor/ri \_\_\_\_\_ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

	corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - ____ - ____ -	
	_____ acceso _____ presso	
	_____, ovvero su altro conto bancario o	
	postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei	
	soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni	
	dall'accensione del conto stesso.	
	5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non	
	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con	
	rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,	
	a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle	
	attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,	
	garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il	
	cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata	
	comunicazione.	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,	
	di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	
	<b>II) RAPPORTI TRA LE PARTI</b>	
	<b>Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori</b>	
	1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente	
	stipula.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365	
	- 5 -	

(TRECENTOESSANTACINQUE) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 6 - Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

	3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.	
	6. Eventuali richieste di proroga per ultimare i lavori oltre il termine contrattuale, saranno valutate con le modalità previste dall'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	<b>Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore</b>	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del	
	- 7 -	



	capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le	
	spese per:	
	a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione	
	piena e perfetta dei lavori;	
	d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del	
	collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e. le vie di accesso al cantiere;	
	f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la	
	direzione dei lavori;	
	g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro	
	tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di	
	cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita	
	da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle	
	- 8 -	

	attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
	soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di	
	esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore	
	per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi	
	responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,	
	nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei	
	materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	<b>Art. 9 - Contabilità dei lavori</b>	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione	
	delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in	
	apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per	
	ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità	
	rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure	
	o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due	
	testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. Gli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera sono contabilizzati con	
	gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello	
	contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta	
	in sede di gara.	
	- 9 -	

	<b>Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo</b>	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.	
	3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.	
	<b>Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo</b>	
	1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	<b>Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo</b>	
	1. Non è dovuta alcuna anticipazione.	
	2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 10% (dieci per cento), dell'importo	
	<b>- 10 -</b>	

contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

	titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore	
	ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa	
	costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio	
	arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione</b>	
	1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di	
	quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione di	
	regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma	
	carattere definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;	
	resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna	
	anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	<b>Art. 15 - Risoluzione del contratto</b>	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante	
	semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza	
	necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	<b>- 13 -</b>	

	a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione	

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 16 - Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di CAGLIARI con esclusione della



competenza arbitrale.

### III) ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### **Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_ numero \_\_\_\_.

	<b>Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</b>	
	1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
	a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	b. un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;	
	c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).	
	2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	<b>Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale</b>	
	1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto	
	- 17 -	

	appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente	
	rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,	
	n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso	
	appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7,	
	del d.P.R. n. 252 del 1998.	
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della	
	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
	dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	<b>Art. 20 - Subappalto</b>	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118	
	del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo	
	in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con	
	i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
	3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.	
	<b>Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva</b>	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria	
	(cauzione definitiva) mediante _____ numero	
	_____ in data _____ rilasciata dalla	
	società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di	
	_____ per l'importo di euro _____ pari al	
	_____per cento dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	<b>- 18 -</b>	

	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere	
	effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione/collaudo.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
	disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo	
	2004, n. 123.	
	<b>Art. 22 - Obblighi assicurativi</b>	
	1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore	
	assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a	
	terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
	sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
	emissione del certificato di _____, con polizza numero	
	_____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto	
	_____ agenzia/filiale di _____, come segue:	
	a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro	
	_____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____	
	(_____).	
	3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in	
	<b>- 19 -</b>	

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004,  
n. 123.

#### IV) DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

2. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- ❖ Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);
- ❖ Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- ❖ Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
- ❖ Allegato D – capitolato generale d'appalto per le parti vigenti (se richiamato nel bando di gara o nell'invito);
- ❖ Allegato E – capitolato speciale d'appalto;
- ❖ Allegato F – elaborati progettuali esecutivi ed eventuali relazioni ad essi afferenti;
- ❖ Allegato G – l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- ❖ Allegato H – piani di sicurezza previsti dall'art. 18 del presente contratto;
- ❖ Allegato I – cronoprogramma dei lavori;
- ❖ Allegato L – verbale di cui all'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- ❖ Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore

	a riscuotere (eventuale).	
	❖ Allegato N – polizze di garanzia (eventuale).	
	Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra	
	elencati.	
	<b>Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari</b>	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le	
	altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e succ.	
	modificazioni, il d.P.R. n. 207 del 2010, e il capitolato generale approvato con	
	d.m. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora valide, quest'ultimo	
	limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;	
	2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad	
	annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano	
	applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo	
	n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e	
	245- quinquies del Codice dei contratti.	
	<b>Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</b>	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,	
	tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti	
	per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione	
	del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
	- 21 -	

appaltante.

Il presente atto viene dalle parti così, letto, confermato e sottoscritto:

PER L'IMPRESA

PER LA A.S.L.

Sign. ....

Dott. ....